

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA DI
OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

N. 41 DEL 30/12/1994

N. 14 DEL 29/02/1996

CAPO I.....	3
DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ART. 1 – AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 – OGGETTO DELLA TASSA	3
ART. 3 – SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI	3
ART. 4 – DEFINIZIONE DI OCCUPAZIONE	3
ART. 5 – AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE	3
ART. 6 – OCCUPAZIONI D'URGENZA	4
ART. 7 – DOMANDE DI OCCUPAZIONE.....	4
ART. 8 – CONTENUTO DELLA DOMANDA	4
ART. 9 – MOTIVO DELLA RICHIESTA.....	5
ART. 10 – PREFERENZA NELLE CONCESSIONI	5
ART. 11 – ISTRUTTORIA DI DOMANDA	5
ART. 12 – ATTRIBUZIONI PARTICOLARI AGLI UFFICI.....	5
ART. 13 – PERMESSI – AUTORIZZAZIONI – CONCESSIONI	6
ART. 14 – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI – TENUTA AL REGISTRO	7
ART. 15 – CARATTERI DELL'OCCUPAZIONE	7
ART. 16 – DURATA DELL'OCCUPAZIONE – OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE.....	7
ART. 17 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	7
ART. 18 – TRASFERIMENTO DELL'OCCUPAZIONE.....	8
ART. 19 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE	8
ART. 20 – REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE	9
ART. 21 – RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE	9
ART. 22 – OCCUPAZIONI ABUSIVE	10
ART. 23 – AUTORIZZAZIONE AI LAVORI	10
ART. 24 – OCCUPAZIONE DI SPAZI SOTTOSTANTI O SOVRASTANTI IL SUOLO	10
ART. 25 – MESTIERI GIROVAGHI E MESTIERI ARTISTICI	10
ART. 26. – CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO. 10	
ART. 27 – OCCUPAZIONI CON CHIOSCHI ED APPRESTAMENTI PRECARI	11
CAPO II	11
NORME E TARIFFE DI APPLICAZIONI.....	11
ART. 29 – CLASSE DEL COMUNE.....	11
ART. 31 – DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE OCCUPATA – CRITERI	11
ART. 32 – DISCIPLINA DELLE TARIFFE	12
ART. 33 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA	12
ART. 34 – OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO.....	13
ART. 35 – DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E TABACCHI.....	13
ART. 36- PASSI CARRABILI.....	13
ART. 37 – RIDUZIONI DELLA TASSA	14
ART. 38 – ESENZIONI DELLA TASSA	14
ART. 39 – DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA	15
ART. 40 – ACCERTAMENTI, RIMBORSI, E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA.....	15
ART. 41 – SANZIONI.....	15

ART. 43 – AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO	15
ART. 44 – NORME DI RINVIO	16
ART. 45 – NORME TRANSITORIE E FINALI	16
ART. 46 – VIGILANZA DEL MINISTERO DELLE FINANZE	16
ART. 47 – ENTRATA IN VIGORE.....	16
ALLEGATO B.....	17
ELENCO DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E CORSI, AGLI EFFETTI DELL’APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE.	17

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina e regola l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Bagnoli di Sopra, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. del 15 novembre 1993 n. 507, come modificato con D.Lgs. 28 dicembre 1993 n. 566.

ART. 2 – OGGETTO DELLA TASSA

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque, sui beni appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono, altresì, tassabili le occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

3. Ai soli fini della applicazione della tassa non rilevano le occupazioni sui beni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, e sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.

ART. 3 – SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'autorizzazione o della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo, in ragione della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

ART. 4 – DEFINIZIONE DI OCCUPAZIONE

Per superficie effettivamente occupata deve intendersi quella assunta in modo permanente o temporaneo a disposizione dell'occupante e non più disponibile per l'uso collettivo.

ART. 5 – AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE

1. E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica autorizzazione o concessione comunale rilasciata da competente funzionario su richiesta dell'interessato.

2. Le occupazioni sono soggette, in tutti i casi, al pagamento della relativa tassa O.S.A.P di cui al precedente art. 2, fatta eccezione per quelle dichiarate esenti dal presente regolamento, le quali implicano sempre il rilascio di apposita autorizzazione.

3. L'autorizzazione o la concessione si intende accordata per le occupazioni occasionali di cui all'art. 38 a seguito di comunicazione scritta da darsi almeno dieci giorni prima dell'occupazione per la verifica del rispetto del codice della strada e per le prescrizioni del caso. La comunicazione non è richiesta per le occupazioni di cui alla lett. f) art. 39

4. Le concessioni di occupazione temporanea o permanente non rappresentano, in ogni caso, riconoscimento o rilascio di concessioni ed autorizzazioni edilizia, di licenze commerciali o altri

permessi, che devono sempre essere espressamente e separatamente formulati nelle specifiche forme previste senza che gli atti di concessione per occupazioni possano costituire un impegno preventivo dell'amministrazione.

5. L'autorizzazione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme.

ART. 6 – OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda, opportunamente motivata, intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Municipale anche via fax o con telegramma.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dalle norme del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30/04/92 n. 285, e successive modificazioni, nonché del relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16/12/92, n. 495.

ART. 7 – DOMANDE DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intenda occupare, attraversare o percorrere anche temporaneamente gli spazi o le aree di cui all'art. 2, deve fare apposita domanda al Comune, in carta legale o su appositi moduli predisposti dagli uffici comunali, ed ottenere regolare atto di concessione, autorizzazione o permesso, siano essi di carattere demaniale, appartengano al patrimonio indisponibile, o provengano anche dalla proprietà privata sulla quale sia stata costituita a favore del Comune una servitù attiva di passaggio o di uso pubblico, tanto con atto volontario quanto per legittima prescrizione, e voglia essi collocarvi cavi o canali, condutture o installazioni di luce elettriche o telefoniche ovvero debba scaricare acque nei fossi delle strade, oppure occupare tratti di aree di pertinenza stradale o altrimenti considerate di demanio pubblico, con depositi di materiali od altro, con serbatoi, con impianti tecnici o empirici di qualsiasi genere o natura, e su tali spazi ed aree eseguirvi opere di carattere stabile o provvisorio, interessanti le superficie varie od i relitti stradali accessori od inerenti.

2. In caso di trasmissione tramite il servizio postale la data di ricevimento ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo al Protocollo Comunale.

3. Quando la richiesta di occupazione permanente o temporanea sia connessa ad attività per la quale il Comune può richiedere la convocazione di apposita conferenza di servizi fra i responsabili degli uffici interessati.

ART. 8 – CONTENUTO DELLA DOMANDA

1. La domanda deve contenere, a pena di nullità:

a) le generalità dell'istante, il codice fiscale, e/o partita IVA, con l'indicazione esatta del suo domicilio e indirizzo.

b) la descrizione particolareggiata del mezzo dell'opera o dei lavori che, il richiedente intende usare od eseguire, le modalità d'uso, nonché gli eventuali accorgimenti tecnici adottati per garantire la sicurezza dell'impianto.

c) la giusta denominazione dell'ubicazione prescelta e la sua misura.

- d) l'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa.
- e) l'esplicita dichiarazione, sottoscritta dal richiedente, dalla quale risulti che il medesimo conosce, e pertanto accetta incondizionatamente, tutte le clausole regolanti la concessione contenute nel presente regolamento e nelle leggi vigenti in materia.
- f) la disponibilità ad assumere eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.
2. Le domande devono essere corredate, oltre che dalla documentazione tecnica di cui sopra, anche da tutti gli elementi (grafici, disegni, fotocopie, progetti, ecc.) ritenuti necessari ai fini di un corretto esame della stessa.

ART. 9 – MOTIVO DELLA RICHIESTA

7. Le richieste di occupazione dovranno sempre essere motivate da uno scopo lecito, quale l'esercizio di una industria, di un commercio o di un artigianato, l'esplicazione di un'arte o mestiere di carattere professionale, edilizio od agricolo, la necessità d'installazione di un impianto di giostre, di giochi, di divertimenti, la rappresentazione di spettacoli o di trattenimenti pubblici. Il motivo dell'istanza formulata non potrà essere in contrasto con ragioni di estetica, di decoro, di morale e di buon costume.

ART. 10 – PREFERENZA NELLE CONCESSIONI

1. Per l'assegnazione degli spazi ed aree pubbliche, non costituisce titolo di preferenza l'aver già occupato più volte di seguito il posto.
2. In caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, la priorità di presentazione costituisce preferenza, se più richieste fossero presentate simultaneamente per il medesimo posto sarà data la preferenza ai residenti nel Comune di Bagnoli di Sopra.
3. Costituisce tuttavia preferenza la richiesta di titolari di negozio stesso per l'esposizione delle loro merce.

ART. 11 – ISTRUTTORIA DI DOMANDA

1. Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate all'Ufficio Tecnico comunale competente e all'Ufficio di Polizia Municipale.
2. Nell'istruttoria della domanda, gli uffici comunali in sede di parere ed il Sindaco dovranno tener particolare conto delle esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica, specie per quanto attiene alle richieste di occupazioni di marciapiedi, di aree e spazi fronteggianti i negozi, con l'osservanza delle specifiche disposizioni contenute nel codice della strada.
3. I termini della pronuncia sulla domanda di concessione di suolo pubblico sono stabiliti dal regolamento comunale che individua e disciplina i procedimenti amministrativi; in caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.
4. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere, all'interessato prima dell'inizio di qualsiasi lavoro, un deposito cauzionale, nella misura che sarà stabilita sentito l'Ufficio Tecnico, il quale resterà infruttifero e vincolato a favore del Comune fino alla scadenza, decadenza o revoca della concessione, onde fronteggiare soprattutto gli oneri derivanti dall'eventuale mancato ripristino del suolo pubblico o per risarcire i danni eventualmente causati ai terzi

ART 12 – ATTRIBUZIONI PARTICOLARI AGLI UFFICI

1. L'Ufficio Tecnico o di Polizia Municipale dovranno curare dei pareri e delle proposte di cui al precedente art. 11 e da formulare all'Amministrazione per l'esecuzione di lavori od opere

preliminari cui potranno essere subordinati i rilasci delle concessioni, con particolare riguardo per le fognature e gli scarichi in genere, i canali, i passi carrabili, i ponticelli, i distributori di benzina e relativi manufatti.

2. L'Ufficio Tecnico dovrà fornire il personale per l'effettuazione di eventuali misurazioni, controlli e rilievi ad impianti, manufatti, opere stradali o altro, inesistenti sulle aree e sugli spazi indicati all'art. 3 del presente regolamento; lo stesso Ufficio e l'Ufficio di Polizia Municipale, dovranno comunicare all'Ufficio Tributi e al Settore Ragioneria per i conseguenti provvedimenti di rispettiva competenza, tutti gli spostamenti e le variazioni che essi dovessero comunque riscontrare nell'ambito delle loro attribuzioni, dirette o indirette sulle effettive occupazioni di suolo pubblico o di anche di suolo privato gravato da servitù pubbliche.

ART. 13 – PERMESSI – AUTORIZZAZIONI – CONCESSIONI

1. Per tutte le occupazioni in genere occorre formale atto di autorizzazione o di concessione rilasciato dal competente Funzionario o da un suo delegato.

2. Per le sole occupazioni precarie occasionali o a quelle temporanee limitate ad un giorno, si ritiene sufficiente il rilascio di un permesso nominativo trascritto su apposito modulo, rilasciato dall'Ufficio di Polizia Municipale, contro immediato pagamento della tassa stabilita e consegna di regolare quietanza che dovrà essere resa estensibile a qualunque richiesta del personale incaricato della vigilanza e del controllo.

3. Le concessioni vengono accordate su conforme parere degli uffici Tecnici e di Polizia, sentita, se del caso la Commissione Edilizia per le occupazioni di carattere permanente.

4. Nell'atto di autorizzazione o di concessione ad occupare il suolo pubblico, sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.

5. Ogni atto di concessione od autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sottoriportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni o autorizzazioni.

6. La concessione od autorizzazione viene sempre accordata:

a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali i concessionari dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame derivante dalle opere o dai depositi permessi, ritenendo esonerato il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali i concessionari dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame derivante dalle opere o dai depositi permessi, ritenendo esonerato il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

c) con la facoltà da parte dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni.

7. Al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini che fisserà l'amministrazione comunale.

8. Le concessioni di aree pubbliche sono comunque sempre subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nei Regolamenti dei Polizia Urbana, di Edilizia e le normative vigenti in materia di Igiene.

9. Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla L. 112/91, sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione dello stesso.

ART. 14 – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI – TENUTA AL REGISTRO

1. Le autorizzazioni e le concessioni saranno corredate, se necessario, da un disciplinare contenente norme e prescrizioni da osservare nel corso dell'occupazione.
2. Le autorizzazioni e le concessioni sono numerate progressivamente per anno ed annotate in apposito registro.
3. Del rilascio dei provvedimenti e dell'importo del tributo viene data notizia, a cura del responsabile del procedimento, rispettivamente al responsabile della polizia municipale e della ragioneria.

ART. 15 – CARATTERI DELL'OCCUPAZIONE

1. Le concessioni hanno sempre carattere assoluto ed esclusivo di "precario" e possono essere revocate in qualunque momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente. L'Amministrazione comunale può sempre modificare quanto concesso o imporre nuove condizioni senza che il concessionario possa pretendere alcun indennizzo o compenso di sorta.
2. Le occupazioni anche senza titolo, devono essere richieste e concesse in modo da non congestionare od intralciare il traffico degli autoveicoli, dei veicoli e dei pedoni, sulle vie, sulle piazze o spazi pubblici, e da non creare ingorghi alla circolazione o da impedire il passaggio sui marciapiede di o l'accesso alle abitazioni, ai negozi, alle chiese, agli uffici, agli edifici ed agli stabilimenti pubblici e privati.

ART. 16 – DURATA DELL'OCCUPAZIONE – OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, e in ogni caso non oltrepassante gli anni 20, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
 - b) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Le concessioni giornaliere sono quelle accordate per motivi occasionali e hanno decorrenza immediata coincidente con la data di rilascio del permesso e durano, in genere, meno di 30 giorni esclusa qualsiasi proroga automatica.
3. Le concessioni temporanee (mensili, trimestrali, semestrali), decorrono dalla data di autorizzazione medesima e scadono, qualunque sia la durata, senza che si rinnovino tacitamente. L'obbligo del pagamento della tassa, peraltro, cessa soltanto nel momento in cui il concessionario lo lascia libero, dopo eventuale sistemazione, compresi i giorni eventualmente impiegati in impianti e smontaggi di padiglioni, baracche, macchinari, ecc. Se di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente si applica la tariffa del 20%, ancorché uguale o superiore o uguale all'anno.

ART. 17 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni o le autorizzazioni per occupazioni permanenti o temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione se non nei seguenti casi:
 - le concessioni di posteggio nelle aree mercatali possono essere trasferite nei casi e con le modalità previste dalla L. 28.03.91 n. 112;

- gli enti fieristici, le associazioni, i consorzi o gli altri soggetti che organizzano fiere o festeggiamenti possono cedere a singoli partecipanti a dette iniziative le aree assegnate, secondo modalità da determinarsi in apposite convenzioni con il Comune;

- le occupazioni relative ad attività commerciali possono essere trasferite insieme con l'azienda o il ramo d'azienda cui inseriscono previo assenso del Comune;

- le occupazioni con passi carrai, allacci alle reti di distribuzione, sporgenze sopra il suolo pubblico di immobili e simili sono trasferibili con la proprietà dei beni cui ineriscono. E' consentito tuttavia ai concessionari di farsi coadiuvare nell'esercizio dell'attività che motiva la concessione, anche da familiari o dipendenti.

2. Il concessionario (o destinatario dell'autorizzazione) ha l'obbligo di esibire a richiesta degli agenti municipali e della forza pubblica, l'atto di concessione od autorizzazione di occupazione al suolo pubblico.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario (o destinatario dell'autorizzazione) di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di idonei contenitori per i rifiuti, tenendo conto del contesto ambientale e/o storico.

4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese, secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico comunale.

5. Il concessionario (o destinatario dell'autorizzazione) non può, senza il previo consenso dell'Amministrazione comunale, occupare posto diverso da quello indicato nel permesso.

ART. 18 – TRASFERIMENTO DELL'OCCUPAZIONE

1. Il concessionario che intendesse trasferire l'occupazione in altro spazio od area liberi deve chiedere una concessione all'Amministrazione, assoggettandosi nuovamente al pagamento dei tributi dovuti e dei canoni eventualmente da corrispondere.

2. Qualora però il trasferimento fosse disposto dall'Amministrazione per ragioni di forza maggiore o di pubblico interesse e importasse una occupazione per dimensione o categoria diversa da quella precedente, si provvederà al conteggio della tassa e dei canoni eventualmente pagati in anticipo al Comune, in proporzione al tempo che ancora restasse da trascorrere fino alla naturale scadenza della e si effettueranno i correlativi conguagli in sede di eventuale rilascio di una nuova concessione in altro spazio od area, oppure si farà luogo alla rettificazione della tassa in caso di rinuncia dell'interessato a nuova occupazione.

3. Le concessioni di modifica in aumento di occupazioni già esistenti, danno diritto al Comune di procedere alla revisione della tassa e dei canoni dovuti e alla esazione della differenza, in rapporto all'aumento della superficie consentita; per le concessioni temporanee, se l'utente ottiene di cambiar posto, non può pretendere il rimborso della differenza in meno né di riprendere il suo spazio originario, se questo nel frattempo sia stato concesso ad altri. Se non fosse ancora stato occupato, la sua domanda avrebbe titolo preferenziale.

ART. 19 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- le violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti invece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;

- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;

- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;

- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 60 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 20 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - il mancato pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

ART. 20 – REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

1. La concessione od autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovanti motivi di pubblico interesse, la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità di pubblici servizi.
2. Il Comune ha altresì, la facoltà di sospendere la concessione senza indennizzo:
 - a) in occasione di manifestazioni, feste pubbliche, cerimonie collettive od altro motivo di ordine pubblico.
 - b) per incendi, ostruzioni stradali, crolli, nevicate, inondazioni od altre cause di forza maggiore.
3. La revoca e la sospensione daranno diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo in proporzione al periodo di concessione non fruito, esclusi interessi e qualsiasi altra indennità o compenso, salvo invece il diritto, da parte del Comune, al risarcimento dei danni che fossero stati recati alla proprietà pubblica e alle relative pertinenze.
4. La revoca sarà disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica estimativa.
5. Il procedimento della revoca, disposta per necessità contingenti dei pubblici servizi o per la soddisfazione dei bisogni d'interesse generale, deve ritenersi insindacabile da parte del concessionario, il quale, senza poter pretendere indennizzi di sorta, resterà obbligato a ripristinare il bene avuto in godimento d'uso rimuovendo i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia delle aree e degli spazi pubblici già occupati, evitando, comunque qualsiasi danno o molestia al Comune ed ai terzi.

ART. 21 – RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. I provvedimenti di concessione od autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza, previa presentazione di regolare domanda in bollo diretta all'Amministrazione comunale, entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza, semprechè nell'atto di rilascio non sia stato stabilito un diverso termine.
2. Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione da l'obbligo di presentare almeno 5 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.

Nel solo caso di ponteggi per interventi edilizi, la proroga fino a un massimo di giorni 6, potrà essere concessa direttamente dall'ufficio tecnico comunale con nota a margine dell'autorizzazione originaria.
3. Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego del rinnovo.

ART. 22 – OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza il prescritto atto di concessione o venute a scadere e non rinnovate sono considerate abusive e passibili delle sanzioni vigenti sia penali che civili in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.
2. Il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando al responsabile un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché quelle di custodia.

ART. 23 – AUTORIZZAZIONE AI LAVORI

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

ART. 24 – OCCUPAZIONE DI SPAZI SOTTOSTANTI O SOVRASTANTI IL SUOLO

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condotte, ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la prescritta concessione o autorizzazione.
2. L'autorità comunale detta le prescrizioni relative alle modalità di posa ed esecuzione di dette linee e condutture, in riferimento al tracciato delle medesime.

ART. 25 – MESTIERI GIROVAGHI E MESTIERI ARTISTICI

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune, sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Fanno eccezione questa norma coloro che esercitano il commercio ambulante in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo.
3. La sosta non può prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti.
4. Tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 150 metri nel rispetto di eventuali divieti disposti dall'autorità comunale.
5. La concessione è richiesta anche per la sosta sul suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di due ore sullo stesso luogo.

ART. 26. – CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO

1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini nei fondi e, in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo pubblico con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane od altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.
2. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata di servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia.
3. Le concessioni od autorizzazioni ad uso commerciale sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti le norme di sicurezza, la circolazione stradale, l'igiene e il rispetto del verde.

ART. 27 – OCCUPAZIONI CON CHIOSCHI ED APPRESTAMENTI PRECARI

Le concessioni per occupazioni con chioschi ed apprestamenti di carattere precario sono rilasciate secondo disposizioni dei vigenti regolamenti comunali e del nuovo codice delle strade.

CAPO II

NORME E TARIFFE DI APPLICAZIONI

ART. 29 – CLASSE DEL COMUNE

Il Comune di Bagnoli di Sopra applica la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nei limiti stabiliti per i Comuni classificati di classe V in base alla popolazione residente al 31/12/1992 n. 3.863 quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto centrale di statistica ed in osservanza all'art. 43 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507

ART. 30 – CLASSIFICAZIONE DEGLI SPAZI E DELLE AREE

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione ed è applicata unicamente in base alla superficie occupata, espressa in metri quadrati, ovvero, nel caso previsto dall'art. 46 del D.Lgs. n. 507/93, dalla lunghezza delle condutture, cavi ed impianti, in metri lineari o km lineari.
2. Agli effetti dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza ai fini dell'applicazione della tassa in due categorie, come da elenco di classificazione di aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento e con esso sarà pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio in ottemperanza dell'art. 42 D.Lgs. 507/93.
3. Per le occupazioni di spazi ed aree classificate in categorie diverse dalla prima, le tariffe sono ridotte nelle seguenti misure:
 - cat. 2^a 35%
3. Diverse successive classificazioni entreranno in vigore dal I gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è stata adottata.
4. Le strade di nuova costruzione, in attesa della deliberazione di classificazione, saranno provvisoriamente considerate appartenenti all'ultima categoria.
5. Sulle proposte di classificazione dovrà essere acquisito il parere della Commissione Edilizia comunale.

ART. 31 – DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE OCCUPATA – CRITERI

1. Le dimensioni dell'area occupata vengono dichiarate dal richiedente. L'Amministrazione comunale o il concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa possono provvedere al controllo della superficie occupata.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico la superficie tassabile è quella che risulta circoscritta dalla proiezione della linea perimetrale che congiunge i punti più esterni della effettiva occupazione.
3. Per le occupazioni di soprassuolo e sottosuolo la superficie tassabile è determinata con riferimento alla proiezione sul suolo pubblico dell'oggetto sovrastante o sottostante non aderente al suolo pubblico estesa fino ai bordi estremi o alle linee più sporgenti.
4. Per le occupazioni con tende e simili, fisse o retrattili, la superficie tassabile è determinata considerando la proiezione dell'oggetto sul suolo pubblico e misurando il conseguente poligono risultante. Ove le tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque

di aree pubbliche già occupate, e assoggettate a tassazione, risulterà tassabile solo la parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

5. Per le occupazioni con vetture adibite al trasporto pubblico la superficie tassabile è pari a quella dei singoli posti assegnati e i diversi utilizzatori sono tenuti in solido al pagamento della tassa.

6. Eventuali oggetti o altro posti a delimitazione dell'area occupata si computano ai fini della determinazione della superficie tassabile.

* Le superfici per le occupazioni sia temporanee che permanenti, eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%

7. Per le realizzazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino 1000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1000 mq

ART. 32 – DISCIPLINA DELLE TARIFFE

1. Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite in rapporto alle categorie di cui all'art. 30 e sono allegate al presente regolamento sotto la lettera C)

2. Si applicano inoltre le maggiorazioni e riduzioni previste dal D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Per le occupazioni temporanee la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.

4. Per le occupazioni temporanee la tassa è dovuta a giorno in relazione alla superficie occupata, alla durata delle occupazioni medesime, ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 30, per fasce orarie.

5. Le tariffe vengono fissate entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno dalla Giunta, nei limiti stabiliti dalla normativa in materia. Con la medesima deliberazione la Giunta individua la fascia demografica di appartenenza del Comune.

6. Le tariffe entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione di cui al comma precedente è stata adottata.

7. Qualora la tariffa non sia deliberata entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno in corso, si intende prorogata per l'anno successivo quella in vigore a tale data, ovvero agli adeguamenti automatici alla misura minima.

8. In assenza di deliberazione di cui al comma 6 si applicano le tariffe in vigore, ove queste rientrino nei limiti di legge, ovvero l'adeguamento automatico delle stesse alle misure minime.

ART. 33 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è applicata unicamente in base alla superficie occupata, espressa in metri quadrati, ovvero, nel caso previsto dall'art. 46 del D.Lgs. n. 507/93, dalla lunghezza delle condutture, cavi ed impianti, in metri lineari o chilometri lineari effettuando l'arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che siano complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.

2. Le occupazioni temporanee del suolo, destinate all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, comprese quelle collegate alle reti stesse, se nell'ambito della stessa categoria di cui all'art. 30 ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro.

3. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

ART. 34 – OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO

1. Le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con conduttore, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo pubblico e collegati alle reti stesse sono state tassate per le parti di strade effettivamente occupate o attraversate da linee aeree.

2. La tassa si applica per chilometro lineare, arrotondato all'unità superiore, di ciascuna strada, non cumulabile.

3. Le occupazioni inferiori al chilometro lineare, realizzate in tratte stradali diverse, danno luogo ad obbligazioni autonome purché non ricadano nell'ambito di un medesimo chilometro.

4. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa non si applica.

5. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo la tassa è determinata e applicata in misura forfettaria.

ART. 35 – DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E TABACCHI

1. La tassa si applica annualmente per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e relativi serbatoi sotterranei e per la distribuzione dei tabacchi. La stessa è graduata a seconda dell'importanza della località dove sono situati gli impianti.

2. A tal fine le località sono classificate come risulta dall'allegato B)

ART. 36- PASSI CARRABILI

1. Le autorizzazioni per l'apertura e mantenimento dei passi carrabili sono rilasciate in conformità alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs 30/04/92), n. 285 e successive modificazioni, del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16/12/92 n. 495, e successive modificazioni).

2. Ai fini della tassa sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

* Sono esclusi dall'applicazione della tassa i passi che non consentono l'accesso dei veicoli a quattro ruote ma solo di pedoni altro mezzo.

* La tassa non è dovuta per semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

3. La tassa è commisurata alla superficie occupata che è data moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

4. Non danno luogo ad applicazione della tassa coperture di fossi lungo le strade quando tali manufatti rappresentino un'opera di pubblico interesse essendo eseguite direttamente dal Comune per il vantaggio della collettività generalizzata. Sono, invece, tassabili come passi carrabili le coperture di fossi effettuate dal Comune solo con riferimento a specifiche unità immobiliari, anche di fondi rustici, al solo scopo di facilitare l'accesso dei veicoli alle stesse. In questo caso la superficie da considerare non può superare i 9 mq. L'eventuale eccedenza va calcolata in ragione del 10%.

5. La tassa viene ripartita tra i proprietari qualora il passo carraio porti all'accesso di più unità immobiliari.

6. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di esclusivi elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto si applica la tariffa relativa ai passi carrabili ridotta come la tabella allegata.

7. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti la tariffa relativa è ridotta come da tabella allegata.

8. Il Comune a seguito di richiesta scritta e regolarmente bollata presentata dai proprietari dei semplici accessi, non qualificabili ai sensi dell'art. 44, comma 4, del D.Lgs. n. 507/93 come passi carrai, previo rilascio di apposito cartello segnaletico e nel rispetto delle norme del codice della strada, vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie comunque non superiore ai 10 metri quadrati. Tale divieto non consente, in ogni caso, alcuna opera o esercizio di particolari attività da parte dei titolari degli accessi. La tassa è dovuta con tariffa ordinaria ridotta come da tabella allegata.

9. In tal caso la tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in ripristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

ART. 37 – RIDUZIONI DELLA TASSA

1. Oltre alle riduzioni previste in misura fissa dalla legge ed a quelle previste dal precedente art. 36, viene stabilita la riduzione della tariffa ordinaria della tassa per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia nella misura del 50%.

2. In qualsiasi altro caso precedentemente non considerato in cui la legge prevede la facoltà da parte del Comune di disporre riduzioni od aumenti della tassa, si applica la tariffa senza aumenti o riduzioni.

ART. 38 – ESENZIONI DALLA TASSA

1. Oltre alle esenzioni dalla tassa previste dall'art. 49 del D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a – luminarie natalizie e per festeggiamenti;

b – commercio in forma itinerante;

c – occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc.;

d – occupazioni a fini pubblicitari realizzate in occasione di sagre, feste paesane, manifestazioni politiche, culturali, religiose, sindacali, assistenziali o sportive;

e – occupazioni momentanee con piante ornamentali in occasione di particolari festività civili e religiose, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

f- occupazioni di trasloco

g – occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione;

h – occupazioni da parte di associazioni sportive quando sia previsto nella convenzione.

ART. 39 – DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio della concessione e, comunque, non oltre il 31/12 dell'anno di rilascio della concessione medesima.. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata entro 30 giorni dal rilascio della nuova concessione, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.
3. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto Ministero delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire e per eccesso se è superiore.
5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modello di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto all'incaricato dell'Ente impositore o al Concessionario.

ART. 40 – ACCERTAMENTI, RIMBORSI, E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA.

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 41 – SANZIONI

1. Oltre alle sanzioni previste dall'art. 53 del D.Lgs. 507/93, il Comune, con delibera di Giunta, nomina un funzionario responsabile della gestione della tassa a cui sono attribuite funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, gli accertamenti, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Nel caso di affidamento in concessione del servizio, le attribuzioni di cui al presente articolo spettano al concessionario.
3. Entro 60 giorni dalla nomina del funzionario responsabile di cui al primo comma, ne viene data comunicazione alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero.

ART. 43 – AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO

1. Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può affidare in concessione totalmente o parzialmente il servizio di accertamento e riscossione della tassa, secondo le disposizioni stabilite in materia dalla normativa vigente.

ART. 44 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme contenute nel D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 45 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Salvo quanto previsto dall'art. 56, del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni e integrazioni, la nuova disciplina tariffaria prevista nel presente regolamento entra in vigore dal I gennaio 1994, subordinato all'esito favorevole dei controlli.

ART. 46 – VIGILANZA DEL MINISTERO DELLE FINANZE

La deliberazione di approvazione del presente regolamento e di ogni sua futura eventuale modifica, nonché i provvedimenti di determinazione delle tariffe sono inviati alla Direzione Centrale per la Fiscalità locale del Ministero delle Finanze entro trenta giorni dalla loro adozione.

ART. 47 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 142/1990, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

ALLEGATO B

ELENCO DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E CORSI, AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE.

PRIMA CATEGORIA:

- Piazza Martiri d'Ungheria
- Piazza G. Marconi
- Piazza Unità d'Italia
- Via G. Mazzini
- Via G. Garibaldi
- Via Cavour
- Via Vittorio Emanuele II°
- Via M. Molini
- Via M. Matteotti
- Via M. Guzzon
- Via papa Giovanni XXIII°
- Piazza Risorgimento – Frazione San Siro
- Piazza D. Manin – Frazione San Siro
- Via A. Moro
- Via O. Scanferla
- Viale dell'Industria
- Via A. Franzolin
- Via F.lli Bandiera
- Via S. Pellico
- Via U. Foscolo
- Via F.lli Cervi
- Via G. Leopardi
- Via N. Sauro
- Piazza Dante – Frazione Prejon
- Via Kennedy
- Via B. Cairoli fino al civico n. 20

SECONDA CATEGORIA

- Via Olmo per Conselve
- Via L. Pastò
- Via Martiri di Belfiore
- Via Martri di Cefalonia
- Via B. Cairoli dal civico n. 47
- Via G. Mameli
- Via XX Settembre
- Via A. Manzoni
- Via L. Manara
- Via C. Goldoni
- Via A. Diaz
- Via C. Colombo
- Via V. Cavallotti
- Via G. Verdi
- Via C. battisti
- Via F. Filzi
- Via D. Chiesa
- Via G. Galilei

- Via V Alfieri